



Assicurazione collettiva d'indennità giornaliera in caso di malattia

Condizioni complementari (CC)

Assicurazione d'indennità giornaliera contro gli infortuni

Edizione gennaio 2026

Condizioni complementari (CC)

Se le presenti condizioni complementari (CC) non prevedono alcuna regolamentazione diversa, sono determinanti le condizioni generali d'assicurazione (CGA) dell'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera in caso di malattia.

Assicurazione d'indennità giornaliera contro gli infortuni

Z1 Estensione delle prestazioni

- Z1.1 Se l'assicurazione d'indennità giornaliera è stata inclusa nel contratto d'assicurazione, in caso di un'incapacità al lavoro/guadagno a seguito di un infortunio di almeno il 25%, l'Assicurazione dei mestieri versa l'indennità giornaliera contro gli infortuni assicurata. Le rispettive CGA dell'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera in caso di malattia pertinenti in ciascun caso si applicano per analogia nella misura in cui non sia prevista in seguito una regolamentazione diversa.
- Z1.2 L'indennità giornaliera contro gli infortuni assicurata per le persone citate nominalmente con un salario annuo fisso, vale come assicurazione di somma fissa.

Z2 Cumulo di assicurazioni

- Z2.1 Quando l'incapacità al lavoro/guadagno a seguito di un infortunio è assicurata presso più di un assicuratore di modo che le indennità giornaliere insieme riunite eccedano l'effettiva perdita di guadagno (cumulo di assicurazioni), il contraente deve notificare immediatamente tale circostanza all'Assicurazione dei mestieri, per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo. Il contraente è tenuto ad assoggettare le persone assicurate al medesimo obbligo di informazione.
- Z2.2 Se al momento della conclusione di un ulteriore contratto d'assicurazione non è a conoscenza dell'esistenza di un cumulo di assicurazioni, il contraente può recedere dall'ulteriore contratto d'assicurazione per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo entro 4 settimane dalla scoperta del cumulo di assicurazioni. Se il contraente ha omesso intenzionalmente questa notificazione o ha concluso più assicurazioni nell'intento di procurarsi con esse un utile illecito, l'Assicurazione dei mestieri non è vincolata nei confronti del contraente al contratto d'assicurazione.

Z3 Infortunio

- Z3.1 Si è in presenza di un caso d'infortunio se la persona assicurata è incapace al lavoro per infortunio e ciò è stato attestato da un medico.
- Z3.2 Si è in presenza di un nuovo caso d'infortunio se la persona assicurata, dopo un'incapacità al lavoro/guadagno, ha ripreso interamente il lavoro per almeno un giorno e non vi è alcuna ricaduta.

Z4 Ricaduta

Nell'assicurazione d'indennità giornaliera contro gli infortuni la persona assicurata diventa nuovamente incapace al lavoro/guadagno a causa dello stesso infortunio entro 12 mesi dal momento in cui è stata di nuovo pienamente abile al lavoro/guadagno nell'ambito del suo grado di occupazione.

In caso di ricaduta, le indennità giornaliere già indennizzate vengono computate sulla durata delle prestazioni. Non viene preso in considerazione un nuovo periodo d'attesa.

Z5 Esclusioni della copertura

La copertura assicurativa non copre:

- infortuni conseguenti a terremoti in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein.
- le conseguenze di eventi bellici
 - in Svizzera;
 - all'estero. Se la persona assicurata viene sorpresa dallo scoppio della guerra, la copertura assicurativa rimane in essere ancora per 14 giorni dallo scoppio della guerra;
- gli infortuni o i danni conseguenti all'effetto di radiazioni ionizzanti e radiazioni provenienti dall'energia nucleare al di fuori dell'ambito professionale. Sono tuttavia assicurati i danni alla salute causati da trattamenti prescritti dal medico in relazione a un infortunio assicurato;
- gli infortuni che hanno portato a un esaurimento della durata delle prestazioni presso l'Assicurazione dei mestieri o un'altra assicurazione contro gli infortuni;
- gli infortuni in caso di commissione intenzionale di un crimine o di un reato, nonché in caso di un relativo tentativo;
- gli infortuni che si verificano in occasione di pericoli straordinari ai sensi della LAINF:
 - servizio militare all'estero;
 - la partecipazione ad atti di guerra, di terrorismo o di banditismo;
 - la partecipazione a risse e baruffe, salvo l'assicurato sia stato ferito dai litiganti pur non prendendovi parte oppure soccorrendo una persona indifesa;
 - pericoli cui l'assicurato si espone provocando altrui violentemente;
 - partecipazione a disordini;
- infortuni che insorgono durante l'esecuzione di una carcerazione preventiva o durante l'espiazione di una pena detentiva.

Z6 Grave negligenza

L'Assicurazione dei mestieri rinuncia al diritto di ridurre le prestazioni assicurative a seguito di un evento assicurato cagionato per grave negligenza.

Le prestazioni assicurative per gli infortuni conseguenti al consumo di alcool o droghe, rispettivamente all'abuso di medicinali quando si è alla guida di veicoli a motore, vengono ridotte conformemente alle disposizioni della LAINF.

Z7 Riduzione o rifiuto di prestazioni assicurative

Fatto salvo il diritto riduzione in caso di grave negligenza ai sensi del punto **Z6**, le prestazioni assicurative vengono ridotte o rifiutate conformemente alle disposizioni della LAINF.

Z8 Distinzione tra assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia e assicurazione d'indennità giornaliera contro gli infortuni

- Z8.1 Se al momento dell'inizio dell'incapacità al lavoro a seguito di un infortunio la persona assicurata è già incapace al lavoro/guadagno a causa di una malattia, non sussiste alcun diritto alle indennità giornaliere contro gli infortuni.
- Z8.2 Se al momento dell'inizio dell'incapacità al lavoro a causa di una malattia la persona assicurata è già incapace al lavoro/guadagno a seguito di un infortunio, non sussiste alcun diritto alle indennità giornaliere per malattia.
- Z8.3 Le prestazioni vengono erogate sia per l'incapacità al lavoro/guadagno a seguito di un infortunio, sia per l'incapacità al lavoro/guadagno a causa di una malattia, nell'ambito del caso d'assicurazione in corso.